S. E.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 27 FEB. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 105 ***del*** 24 FEB. 2006

Oggetto:TAR Campania Giudizio Gagliardi Antonio c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Ventiquattro del mese di Febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
~~2) rag. Giovanni MASTROCINQUE~~	~~- Vice Presidente~~	
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	ASSENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 3/2/06 il Sig. Gagliardi Antonio agiva nei confronti della Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 3115/07;
Con determina n. 120 /06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Gagliardi Antonio c/ Provincia di Benevento notificato il 3/2/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 120/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
lì _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 120/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso da Gagliardi Antonio c/ Provincia di Benevento notificato il 3/2/06 ;
Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

==========

N. 165 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 27 FEB. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

==========

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 FEB. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

lì 16 MAR. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

==========

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 MAR. 2006

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, lì 16 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

==========

Copia per
2 SETTORE Avvocatura il _____ prot. n. ES 2191
SETTORE _____ il _____ prot. n. 16.3.06
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
Conferenza Capigruppo

STUDIO LEGALE
Avv.Fulvio E.Facchiano
PATROCINIO INNANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Via Pacevecchia n.5 – tel. 0824/355080 – fax 0824/314563
82100 BENEVENTO

02575

On.TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

NAPOLI

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 3 FEB 2006

RICORRE

GAGLIARDI ANTONIO, nato a Castelvetere in Val Fortore (Benevento) il 13-10-1947, ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele, rappresentato e difeso dall'**avv. Fulvio E. FACCHIANO**, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Duomo 314, nello studio dell'avv. MARIO BARRETTA, giusta mandato in calce al presente atto in data odierna

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Rocca dei Rettori,

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento n. 3115/07 del 29-11-05 della Provincia di Benevento, a firma del dirigente arch. Elisabetta Cuoco, comunicato a mezzo racc.ta a.r. prot.14981 del 30-11-2005 e ricevuta in data 06.12.2005 (Cfr. doc. 1 della Produzione ricorrente), con il quale è stata disposta la revoca del decreto di concessione di contributo n.1 del 19-04-2002 emesso a favore dell'odierno ricorrente, e la conseguente restituzione delle somme a tale titolo erogate, con la motivazione che "*il beneficiario non risulta essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti*", in quanto nella documentazione allegata alla richiesta di contributo erano "*presenti delle dichiarazioni che non trovano riscontro nel certificato del Casellario Giudiziale, allo scopo richiesto da questo Ufficio, alla Procura*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot. 0003502 Data 06/02/2006
Oggetto RICORSO PER C/ DEL SIG. GAGLIARDI ANTONIO CONTR
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura
Prot. n. 1430
Del 3 FEB 2006

presso il Tribunale di Benevento", nonché per l'annullamento di ogni atto ad esso preordinato, sotteso, connesso e conseguente, ivi compresa la comunicazione, in virtù delle seguenti ragioni.

FATTO

I= Il ricorrente, nel dicembre 2001, inoltrava istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Provincia di Benevento per l'ottenimento del contributo in conto capitale previsto dal POR agricoltura misura 4.14, per *"il risanamento di un fabbricato rurale da adibire ad attività turistiche ed artigianali (turismo rurale)"*.

Tale istanza era relativa al bando emesso dalla Regione Campania per l' attuazione delle misure cofinanziate da FEOGA e dallo SFOP, relativamente al primo triennio 2000-2002, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.1480 in data 06-04-2001 e n.1666 in data 20-04-2001, pubblicate sul numero speciale del BURC del 04-06-2001.

Tale bando, fra i requisiti soggettivi da documentare, richiedeva (Cfr. pag.9 del bando) *"dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il richiedente dichiara di* **non aver riportato condanne e che non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati contro la P.A.".**

Conseguentemente il ricorrente, fra la documentazione prodotta, allegava propria autocertificazione nella quale dichiarava ***"di non aver riportato condanne né di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la P.A."*** (Cfr. doc. 2 della Produzione ricorrente).

II= Ottenuta, quindi, la concessione del contributo (Cfr. doc. 3 della Produzione ricorrente), in data 19-04-2002, l'odierno

ricorrente dava inizio ai lavori programmati, realizzando opere per complessivi € 132.556,95 (come indicato nello stesso provvedimento di concessione), ed incassava, sul contributo concesso -a stati di avanzamento- l'ammontare di € 53.022,78, residuando così sul contributo la somma di € 13.255,68, da incassare all'esito del collaudo amministrativo.

In conclusione, le opere previste, con un impegno di spesa complessiva di € 132.556,93, furono terminate in data 29-07-2003 (come risulta dallo stesso provvedimento impugnato) con l'ultimo stato di avanzamento, e cioè con quello di ultimazione dei lavori, e da allora, sempre in attesa del saldo, l' attività programmata, nelle opere realizzate, è in pieno svolgimento con notevoli oneri finanziari per la gestione ed assunzione di diverse unità lavorative.

Conseguentemente, il Gagliardi -fin dal lontano 03-10-2003- formulava la richiesta di collaudo amministrativo e, nel più assoluto silenzio ed inerzia della P.A., lo sollecitava. Per ultimo, in data 21-10-2005 (Cfr. doc. 4 della Produzione ricorrente).

Il ricorrente aveva, peraltro, aveva già ottenuto -fin dal 16-01-2004- l' agibilità da parte del Comune (Cfr. doc. 5 della Produzione ricorrente), per cui **da circa due anni è in esercizio la nuova attività collaterale a quella di agricoltore**.

III= Epperò, in data 31-10-2005 l'odierno ricorrente riceveva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo, dappoichè *"nelle autocertificazioni prodotte dal beneficiario a corredo della domanda, sono presenti delle dichiarazioni che non trovano riscontro nel Certificato del Casellario Giudiziale, allo scopo richiesto da questo ufficio, alla Procura presso il Tribunale di Benevento"*.

Successivamente l'odierno ricorrente riceveva il provvedimento oggetto del presente gravame.

IV= Giova premettere che effettivamente l'odierno ricorrente ha subito, nella sua vita, le condanne penali, di cui alla allegata certificazione (Cfr. doc. 6 della Produzione ricorrente), attinenti reati comuni, e -senza ombra di dubbio- estranei a rapporti con la pubblica amministrazione, e, comunque, certamente non in danno di quest'ultima.

A tale riguardo, però, va rimarcato *non solo* che nessuna di tali sentenze è relativa a reati contro la P.A., *ma anche* che -con provvedimento 03-06-2005 della Corte d'Appello di Napoli- l'odierno ricorrente ha ottenuto la riabilitazione per le condanne da "a" ad "e", nel mentre per l'ultima (Pretura di Campobasso) non si è provveduto a tanto "per intervenuta estinzione del reato (Cfr. doc. 7 della Produzione ricorrente).

V= Il provvedimento impugnato va annullato in quanto illegittimo in dipendenza dei seguenti motivi

DIRITTO

Breve premessa di inquadramento.

I.a - Ancor prima di procedere all'esame delle censure mosse al provvedimento *de quo*, giova soffermarsi brevemente sulla specifica normativa di settore, relativa ai motivi addotti dalla P.A. a sostegno del provvedimento gravato.

Innanzitutto il D.Lgs.31-3-1998 n.123, espressamente richiamato dalla Pubblica Amministrazione.

Negli articoli tre, quattro, cinque e sei la disposizione legislativa in parola disciplina i procedimenti e i moduli organizzativi, prevedendo:

a – la procedura automatica art.4;

b – la procedura valutativa art. 5;

c – la procedura negoziale art. 6.

Escludendo quella negoziale che certamente non attiene la fattispecie in esame, per le altre due, in una delle quali certamente rientra la pratica del Gagliardi, la norma prevede :

a – art.3 c. 5° : *"Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4 (30 gg.), è comunicato all'impresa il diniego all'intervento"*;

b – art.5 c. 5° : *"L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute...Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda"*.

Ciò posto, quale che sia delle due la norma riferibile al caso di specie, quello che rileva, ai fini del presente ricorso, è che l'accertamento dei requisiti soggettivi dichiarati va effettuata in sede istruttoria, ossia anteriormente alla concessione del contributo.

E' necessario rilevare, però, che il successivo articolo nove così recita: *"In caso di assenza di uno o più dei requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi..."* e che il precedente art. 7 c. 2° recita : *"Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 9"*.

Le conclusioni da trarre sul modello di procedimento, ad avviso del ricorrente, sono le seguenti :

a - l'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti dichiarati va effettuata tempestivamente in sede istruttoria, cioè anticipatamente rispetto alla concessione del contributo, e la loro insussistenza non può essere sanata dal privato richiedente;

b - l'art. 7 e l'art. 9 riservano alla P. A. un ulteriore momento di verifica, e cioè in sede di collaudo amministrativo, con potere di revoca del contributo ad opere eseguite, sempre che l'assenza dei requisiti sia imputabile a fatto del richiedente e sempre che non sia sanabile.

I.b- Per quanto riguarda, poi, le condizioni per la partecipazione, giova evidenziare che qualsiasi limitazione a gare di appalto o a bandi,, con la richiesta di specifici requisiti, per accedere a contributi pubblici o ad agevolazioni, configura una restrizione dei diritti fondamentali della persona garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché di quelli garantiti nel titolo terzo della stessa Costituzione.

Ne è conseguita una riserva di legge e per fatti particolarmente gravi (ad es. art. 20 CP).

La P.A., pertanto, deve limitarsi -nei propri bandi- solo ad evidenziare come condizione ostativa la sussistenza di una pena accessoria ad una condanna penale, o di altra condizione prevista espressamente dal legislatore come requisito soggettivo per la partecipazione al bando.

Ciò premesso, si viene alle singole censure.

Primo motivo di ricorso : violazione e falsa applicazione di legge, nonché del bando stesso.

Lo specifico motivo determinante la revoca è relativo al seguente requisito richiesto dal bando : "*Dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il richiedente dichiara*

di non aver riportato condanne e che non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati contro la P.A. ".

Ebbene : tenendo conto della circostanza che le condanne del ricorrente non hanno riguardato ipotesi di reati contro la P.A., risulta evidente che l'amministrazione ha interpretato la propria disposizione in maniera arbitraria ed illogica, operando cioè una scissione, per cui la prima parte sarebbe relativa a qualsiasi condanna, nel mentre la seconda parte sarebbe relativa ai procedimenti penali pendenti per reati contro la P.A..

Posto che i reati per i quali fu condannato l'odierno ricorrente -come più volte rilevato- non sono contro la P.A., ed atteso che per nessuno di essi è prevista una qualsiasi pena accessoria riconducibile al requisito richiesto dalla P.A., una tale interpretazione non è conforme alla lettera del bando ed è in violazione di legge.

Costituisce, infatti, principio fondamentale che -nell' interpretazione di una norma- quest'ultima vada letta nel complesso del suo articolato, con la conseguenza che -a maggior ragione allorquando si tratti di un singolo articolo- la sua portata debba essere ricavata dalla lettura dell'intero testo dell' articolo.

Nella fattispecie, alla stregua del criterio seguito dalla P.A., l'interprete dovrebbe riferirsi all' ultimo termine del primo capo, ossia a "condanne", con il conseguente paradosso che tale esegesi dovrebbe riferirsi imprescindibilmente ad ogni condanna in genere, ossia non solo nell'ambito penale ma anche in quello civile, ed in riferimento ad ogni ipotesi : tale conclusione sarebbe assurda ed irragionevole, e -dovendo, quindi, essere evitata- induce a ritenere che il termine "condanne" vada ricollegato con il termine "penali" della

seconda parte. E costituisce, altresì, evidente conseguenza di tale iter logico-giuridico e di tale imprescindibile collegamento, il dover ritenere, come è giusto che sia, che il termine "penali" vada considerato in esclusivo riferimento ai reati contro la P.A..

Tale ragionevole e logica conclusione, oltre che nella lettura della norma, trova conforto e sostegno in quanto dedotto in premessa.

Ma vi è di peggio : l'interpretazione operata dalla P.A., infatti, oltre che condurre alla illogica ed irragionevole estrema conclusione prospettata in precedenza, anche laddove il termine "condanna" si voglia limitare a qualsiasi "condanna penale" (e quindi con la sola esclusione di quelle civili), finirebbe con il riconoscere ad un atto amministrativo pur sempre la potestà di limitare i diritti fondamentali della persona, garantiti direttamente dalla Costituzione, e ciò in violazione della riserva di legge dettata per tale potere di limitazione, con conseguente esigenza di disapplicazione della norma in questione, attesa la sua macroscopica illegittimità.

Di converso, *vuoi* in applicazione del principio di conservazione *vuoi* in conseguenza della contrapposta interpretazione sostenuta dal ricorrente (che è in linea con la lettera e la logica del sistema, che riserva alla legge tali limitazioni, con ciò consentendone appunto la conservazione), tale norma va letta nel senso che il requisito richiesto è relativo "a condanne e a procedimenti penali pendenti per reati contro la P.A.".

Orbene, nessuno dei reati consumati dal ricorrente rientra in tale specie, per cui la revoca del contributo è illegittima.

Secondo motivo di censura : eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 123/98, e

della L. 241/90; dei principi del legittimo affidamento e del giusto procedimento; difetto di istruttoria e di motivazione.

La dichiarazione resa dal ricorrente, sullo specifico punto, nell'autocertificazione, costituisce la prova inconfutabile dell'interpretazione data dallo stesso alla norma del bando, che, se non è quella qui sostenuta, non brilla per chiarezza: Tale interpretazione è stata resa, comunque, in perfetta buona fede.

Dall'altra parte la rigida scansione temporale dettata dalla norma per la verifica della sussistenza dei dichiarati requisiti soggettivi, e la presunzione di legittimità, come effetto della dovuta istruttoria, che si accompagna agli atti della P.A. e quindi al concesso contributo, con l'erogazione degli stati di avanzamento, hanno ingenerato il legittimo affidamento nell'odierno ricorrente sulla correttezza della sua interpretazione di quella norma di bando, e quindi sulla corretta dichiarazione fatta sui suoi precedenti penali : legittimo affidamento che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla P.A. nella comparazione degli opposti interessi.

Invero, l'omessa verifica tempestiva della sussistenza dei requisiti, l' erogazione quasi integrale del contributo, la realizzazione integrale del programma già nell'ottobre 2003 corroborata dall'agibilità del gennaio 2004, il tempo trascorso di quasi quattro anni dalla concessione del contributo e l' inerzia della P.A. (oltre due anni) nel collaudo amministrativo, avevano particolarmente consolidato la posizione e il diritto del privato, con il conseguente onere della P.A. non solo di individuare l'interesse pubblico alla revoca, ma anche di procedere alla comparazione fra i due contrapposti interessi, con individuazione ed emersione degli elementi che davano

preminenza a quello pubblico (alla revoca), rispetto a quello del privato (alla conservazione del contributo), e tutto ciò con opportuna comparazione degli interessi in gioco e con adeguata motivazione.

La realizzazione dell'opera, anzi, costituisce la prova del conseguimento della finalità pubblica, cui il contributo era strumentale, sicché tale comparazione doveva essere particolarmente puntuale e penetrante, atteso che la contrapposizione non era (e non è) soltanto fra l'interesse pubblico e quello privato, ma tra un interesse pubblico al rispetto formale della norma violata (violazione intempestivamente accertata) ed un interesse del privato, rafforzato dal conseguimento anche dell'interesse pubblico, cui il contributo concessogli era finalizzato.

Tutto questo manca nel provvedimento impugnato.
Omissione, questa, già di per sé sufficiente a travolgere l'atto impugnato, ma addirittura aggravata dall'ulteriore omissione della verifica delle possibilità di sanare la supposta illegittimità, così come previsto dagli artt. 7 e 9 D.Lgs. 123/98.

Tale possibilità è tutt'altro che astratta, attesa la riabilitazione di cui il ricorrente ha goduto, che non poteva non essere tenuta in considerazione in ragione della poca chiarezza del bando, dell'omesso accertamento dei requisiti prima della concessione del contributo, e della conseguente circostanza che le opere oramai erano state interamente realizzate.

La ricorrenza di tutti tali elementi non sono stati proprio presi in considerazione dalla P.A., inoltre non è stato individuato l'interesse pubblico alla revoca, e, conseguentemente, è mancata del tutto la doverosa comparazione fra tale interesse pubblico, configurabile in

ordine al rispetto formale della norma, e quello del privato, che aveva realizzato la finalità pubblica cui era collegato il contributo, alla conservazione del decreto di concessione del contributo.

Terzo motivo di censura: violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 123/98 e della L. 241/90, nonché del principio del giusto procedimento.

3.a – La possibilità di sanatoria, di cui agli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 123/98, va letta in parallelo con l'art. 10 bis della L. 241/90.

Al bando indetto dalla P.A. ha fatto seguito la domanda del Gagliardi, sicché il procedimento di concessione del contributo è stato avviato su istanza di parte, con conseguente ricorrenza dell'art. 10 bis L. 241/90, e così anche per il sub-procedimento del collaudo amministrativo richiesto dal privato.

3.b– L'art.6 della legge di riforma ha inserito nella L. 241/90, il nuovo art.10 bis, secondo il quale *"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti... dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale....."*.

La legge di riforma ha, con tale articolo, introdotto una nuova fase del contraddittorio, riservata ai procedimenti ad istanza di parte, che -secondo l' amministrazione- debbono concludersi con l'adozione di un provvedimento

finale, facendo sì che esso non possa essere emesso prima che il procedimento sia giunto almeno alla fase della proposta di provvedimento finale, ad opera del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) della L. 241/90, sicché la partecipazione, prima dell'istruttoria, ora è proprio sul possibile atto definitivo.

Orbene, dal comportamento dell'amministrazione, quale risulta dai documenti di sua stessa provenienza, risulta in modo inconfutabile che è mancato anche un tale preavviso.

Tale omissione è lesiva della norma, e, quindi, anche della seconda partecipazione (quella sull'ipotizzato atto finale) che la riforma del procedimento ha attribuito al privato, oltre che configurare un difetto di istruttoria e di motivazione, giacché anche tale secondo intervento del privato avrebbe concorso ad un'istruttoria più completa sul prospettato diniego, e, quindi, ad una motivazione più pregnante del provvedimento finale[1].

Quarto motivo di censura : violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 123/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

4.a- La norma, in ragione del fatto che la possibilità di revoca è prevista anche ad opere già eseguite, richiede che in tal caso la mancanza di requisiti sia imputabile a fatto del privato e che non sia sanabile.

La indubbia poca chiarezza della norma del bando e la sopravvenuta riabilitazione, in quanto non prese in

[1] "Deve essere annullato il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, non preceduto dalla comunicazione agli interessati dei motivi ostativi all'accoglimento dell' istanza da essi presentata, per violazione dell'art.10 bis l.241 del 1990, in quanto è risultata preclusa -per la parte interessata- la partecipazione al procedimento." (*T.A.R. Lazio, sez. II, 18 maggio 2005, n. 3921*, Soc. Acquario 2001 c. Com. Guidonia Montecelio).

considerazione, proprio per la violazione dell'art. 10 bis L. 241/90, concretano innanzitutto il censurato difetto di istruttoria e di motivazione e, quindi, la violazione di legge, anche a prescindere dalla concreta sanabilità.

4.b – Il legittimo affidamento ingenerato nel privato per l'inerzia della P.A. e la conseguente realizzazione delle opere e quindi delle finalità pubbliche cui il contributo era strumentale, non possono non far riconoscere alla riabilitazione efficacia sanante, anche in ragione dell'efficacia *ex tunc* di tale istituto.

Domanda incidentale di sospensione

Sul *fumus* è sufficiente tutto quanto dedotto a proposito del merito.

In ordine al danno grave ed irreparabile, vanno tenute presenti le seguenti circostanze di fatto :

a – il ricorrente è titolare di una modesta azienda, attivata stagionalmente ed in maniera saltuaria;

b – l'intervento oggetto di contributo è stato di € 132.556,93 , di cui € 66.278,46 a contributo ed € 66.278,47 a carico del privato, il che per un modesto operatore, qual è il ricorrente, ha comportato il ricorso al credito presso parenti, amici e banche.

La revoca del contributo significa porre sulle spalle del Gagliardi l'intero importo di € 132.556,93, così costituendo un impegno finanziario assolutamente insostenibile.

Se a tanto si aggiungono gli ulteriori impegni assunti per l'avviamento della nuova attività, la restituzione del contributo significherebbe il collasso economico e finanziario.

P.Q.M.

Il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione, con tutte le conseguenze di legge, anche in tema di spese.

Formula espressa riserva di procedere per i danni in separato e successivo giudizio.

Valore ai fini del contributo unificato : € 66.278,46.

Benevento, 31-01-2006.

Avv.FULVIO E.FACCHIANO

Mandato ad litem

Sig.Avv.FULVIO E.FACCHIANO, io sottoscritto Gagliardi Antonio Vi nomino e costituisco mio Avvocato,Difensore e Procuratore ad litem,ad ogni effetto e conseguenza di legge, affinché mi rappresentiate e difendiate nel procedimento introdotto dal suesteso ricorso, relativamente ad ogni stato e grado, ed in ogni e qualsivoglia eventuale giudizio comunque connesso e consequenziale, con ogni più ampia facoltà e prerogativa di legge, niuna esclusa né eccettuata. Nell'avere per rato e fermo il Vs/ operato, che approvo fin da ora, Vi conferisco ogni più ampia facoltà, dovendosi ritenere esteso il presente mandato ad ogni fase e grado dei giudizi comunque inerenti l'oggetto del ricorso suesteso. Eleggo domicilio, unitamente a Voi, presso lo Studio dell'Avv.MARIO BARRETTA, in Napoli alla via Duomo 314.
Benevento, 31.01.2006.

F.to Gagliardi Antonio

Per autentica

F.to Avv.FULVIO E.FACCHIANO

R E L A T A D I N O T I F I C A

L'anno 2006 il giorno 3 (tre) del mese di febbraio, ad istanza del sig.Gagliardi Antonio, e per questi, dell'Avv.Fulvio E. Facchiano, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto presso l'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato il suesteso ricorso, ad ogni effetto e per legale scienza a **Provincia di Benevento,** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Rocca dei Rettori, mercè consegna di copia, conforme all'originale, a mani di

A MANI DI Maria Rosaria
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

- 3 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficiale Giudiziario (BS)